

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MALNATE, SAMARATE E VENEGONO INFERIORE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" RIVOLTO AI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PERIODO 01.01.2021/31.12.2022

PREMESSO

Che per "rifugiato" si intende *"Chiunque, avendo un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori dal paese in cui risiedeva abitualmente..., non può o non vuole tornarvi a causa di tale timore.."*, come definito nell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 sullo Status dei Rifugiati;

Che il 14-12-1967, con la risoluzione 2312 (XXII) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, vengono posti i principi di cui gli Stati devono tener conto ai fini della concessione dell'asilo:

- il principio di "non respingimento";
- il principio secondo il quale l'asilo deve essere rispettato da tutti gli Stati per cui, la sua concessione, deve essere considerata un atto umanitario e pacifico, non ostile verso lo Stato di origine;
- il principio della solidarietà internazionale, in base al quale la Comunità internazionale è tenuta a soccorrere le persone a cui è stato concesso l'asilo, nel caso in cui lo Stato di asilo sia in difficoltà.

Che nella Costituzione italiana all'art 10 si evince *"...lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge..."*.

Che la solidarietà è un principio ispiratore della politica, dei rapporti economici, della democrazia, dei rapporti tra le persone. Solidarietà è rifiuto dell'indifferenza, della passività, dell'isolamento, dell'egoismo. Il principio di solidarietà deve essere connesso a quello delle responsabilità, poiché la solidarietà sociale non è un fatto discrezionale e caritatevole verso gli altri, non è altruismo o generosità unilaterale, ma un'obbligazione alla quale non ci si può sottrarre.

Che i summenzionati principi devono trovare effettivo riscontro in azioni concrete e che in tal senso i Comuni di Malnate, Samarate e Vengono Inferiore, hanno aderito, come enti partner, ad un progetto di intervento denominato "Solidarietà e diritto", a favore dei titolari di protezione internazionale, attraverso la messa a disposizione di appartamenti idonei all'accoglienza, nonché sostegno materiale e immateriale necessario a favorire l'integrazione dei soggetti che si trovano in queste condizioni;

Che il progetto *"Solidarietà e Diritto"*, consiste in una serie di azioni integrate volte all'accoglienza ed integrazione di nuclei familiari e uomini adulti titolari di protezione internazionale, attraverso una rete di appartamenti di cui i Comuni hanno disponibilità diretta, indiretta o attraverso convenzioni con altri soggetti;

Che il progetto *"Solidarietà e Diritto"* per il biennio 2021/2022 ha ottenuto il finanziamento ministeriale;

Che il progetto si avvale della "Intrecci società cooperativa sociale ONLUS" di Rho, per gli aspetti gestionali di accoglienza, di integrazione delle famiglie e di tutela legale;

Che il suddetto progetto si integra perfettamente con le altre azioni previste dai singoli Comuni in tema di integrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra

Il Comune di **MALNATE** in qualità di ente capofila, C.F. 00243280120, rappresentato da MARIA IRENE BELLIFEMINE nella sua qualità di SINDACO Domiciliato per la carica presso il Comune di Malnate, Piazza Vittorio Veneto, 2,

e

Il Comune di SAMARATE, C.F. 00504690124,
rappresentato da ENRICO PURICELLI nella sua qualità di SINDACO
Domiciliato per la carica presso il Comune di Samarate, Via Vittorio Veneto, 40

e

Il Comune di VENEGONO INFERIORE, C.F. 00309250124,
rappresentato da MATTIA PREMAZZI nella sua qualità di SINDACO
Domiciliato per la carica presso il Comune di Vengono Inferiore, Via Maceri, 5

si conviene e si sottoscrive il seguente Accordo di Collaborazione:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo:

- il progetto denominato “*Solidarietà e diritto*”;
- il Piano Finanziario complessivo e analitico del progetto presentato al Ministero dell'Interno in data 07/01/2020;
- la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, pubblicata in data 10/08/2020 dal Ministero dell'Interno, da cui risulta che il Comune di Malnate è stato ammesso al finanziamento ministeriale per un importo annuo di € 384.725,44 (totale biennio € 769.450,88);
- il Piano Finanziario complessivo e analitico definito sulla base dell'importo attribuito dal Ministero dell'Interno.

ART. 2 – FINALITA' DEL PROGETTO

Nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti, il progetto “*Solidarietà e diritto*”, si pone la finalità dell'accoglienza di nuclei familiari e uomini adulti, dell'accompagnamento, dell'integrazione e tutela legale dei titolari di protezione internazionale.

ART. 3 – FINALITA' DELL'ACCORDO

Il presente accordo si propone di regolare i rapporti fra tutti gli enti locali aderenti al progetto “*Solidarietà e Diritto*” per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022.

ART. 4 – VALIDITA' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente accordo avrà durata per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022, salvo eventuali proroghe disposte dal Ministero dell'Interno con apposito atto e comunque per il tempo necessario al completamento del progetto.

ART. 5 – IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Con il presente Accordo di collaborazione viene stabilita la titolarità ed il coordinamento complessivo del progetto al Comune di Malnate; nello specifico il Comune di Malnate si assume:

- la titolarità dei procedimenti e degli atti amministrativi relativi al progetto, in qualità di ente capofila;
- la rappresentanza del progetto in tutte le sedi istituzionali;
- il raccordo fra gli enti partner e con gli altri soggetti istituzionali referenti;
- il coordinamento tecnico complessivo del progetto;
- il monitoraggio, la ripartizione della spesa, del finanziamento e rendicontazione generale del progetto.

I Comuni di Malnate, Samarate e Vengono Inferiore si assumono:

- l'onere di partecipare al progetto garantendo l'accoglienza, l'integrazione e la tutela legale delle famiglie sui propri territori supportati dall'ente gestore;
- si impegnano ad assumere tutti gli atti amministrativi di competenza necessari per l'avvio, la gestione, il monitoraggio, la chiusura e rendicontazione del progetto sul proprio territorio;
- si impegnano a gestire con propri atti amministrativi la quota di finanziamento e di cofinanziamento, come da piano finanziario analitico allegato al presente accordo per la realizzazione del progetto territoriale di competenza;
- si impegnano a partecipare al tavolo tecnico, di cui all'articolo successivo;
- si impegnano a garantire, ove richiesto, l'intervento della Polizia Locale.

ART. 6 - TAVOLO TECNICO

Viene costituito un tavolo tecnico composto da referenti tecnici e/o amministrativi individuati dai singoli Comuni e da un rappresentante individuato dalla “Intrecci società cooperativa sociale ONLUS” di Rho. Il

tavolo si riunirà periodicamente presso il Comune capofila per il coordinamento ed il monitoraggio del progetto, della spesa e della rendicontazione, oltre che per operare le rimodulazioni necessarie al piano finanziario.

ART. 7 – RIPARTIZIONE SPESE

La spesa conseguente alla realizzazione e gestione del progetto “*Solidarietà e diritto*”, quantificata in € 384.725,44 (totale biennio € 769.450,88), di cui € 366.140,18 (totale biennio € 732.280,36) assegnati all'Ente gestore per la gestione del progetto, verrà ripartita tra i Comuni e l'ente gestore, come da tabella seguente, fatte salve le eventuali rimodulazioni, che in fase di gestione del progetto si dovessero rendere necessarie.

COMUNE	FINANZIATO
MALNATE	€ 10.200,00
SAMARATE	€ 4.500,00
VENEGONO INFERIORE	€ 3.885,26

La quota di finanziamento proveniente dal Ministero sarà erogata dall'ente capofila ai singoli Comuni al termine della rendicontazione annuale generale, da effettuarsi, di norma, secondo le indicazioni Ministeriali entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di rendicontazione.

ART. 8 – REVISORE INDIPENDENTE

Ai sensi dell'art 25 del DM 10 agosto 2016, “*L'ente locale e' chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.*”

L'individuazione del professionista verrà effettuata dal Comune di Malnate, in qualità di ente capofila, nel rispetto delle normative vigenti in materia di incarichi.

I costi conseguenti sono stati imputati alla voce B4 del piano finanziario per Euro 5.000,00 annui e verranno coperti dal finanziamento ministeriale.

ART. 9 - RECESSO

Qualora un Comune sottoscrittore intendesse recedere dal presente accordo, lo stesso dovrà versare al Comune Capofila la quota di finanziamento posta a suo carico, così come stabilita dall'art. 7 del presente accordo.

L'Ente capofila, inoltre, non procederà al trasferimento al Comune uscente dell'eventuale quota di finanziamento ministeriale ad esso spettante.

Per il Comune di Malnate, IL SINDACO Maria Irene Bellifemine

Per il Comune di Samarate, IL SINDACO Enrico Puricelli

Per il Comune di Vengono Inferiore, IL SINDACO Mattia Premazzi

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005